
BANDO PER IL SOGGETTO TERZO

BANDO PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO TERZO INCARICATO DI PROVVEDERE ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETA' QUALIFICATE AD ESEGUIRE LE ANALISI MERCEOLOGICHE SUI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

▪ **Premesse**

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (“**CONAI**”) è il Consorzio costituito dalle imprese utilizzatrici e produttrici di imballaggi, per il raggiungimento, in nome e per conto dei propri consorziati, degli obiettivi globali di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

Con riferimento all’operatività nella gestione dei rifiuti di imballaggio, CONAI indirizza l’attività dei sette Consorzi di Filiera rappresentativi dei materiali utilizzati per la produzione di imballaggi:

- (i) Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio (“**Ricrea**”);
- (ii) Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio (“**CiAl**”);
- (iii) Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica (“**Comieco**”);
- (iv) Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi di Legno (“**Rilegno**”);
- (v) Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica (“**Corepla**”);
- (vi) Consorzio Recupero Vetro (“**CoReVe**”);
- (vii) Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (“**Biorepack**”).

(congiuntamente, i “**Consorzi di Filiera**”).

Al fine di garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale dei rifiuti di imballaggio tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (“**ANCI**”) ed il CONAI hanno stipulato l’Accordo di Programma Quadro per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico (l’“**Accordo Quadro ANCI-CONAI**”) con validità dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024.

L’Accordo Quadro ANCI-CONAI è lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per fare le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi.

L’Accordo è costituito da una parte generale che riporta i principi e le modalità applicative generali valide dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, e dagli allegati tecnici, uno per ogni materiale, che disciplinano le convenzioni che ciascun Comune, direttamente o tramite un soggetto delegato, può sottoscrivere con ciascun Consorzio di Filiera.

L’articolo 5.3. dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI recante “*Criteri per la definizione della qualità dei rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione*”, prevede che gli allegati tecnici devono disciplinare le caratteristiche qualitative delle raccolte differenziate e le modalità e condizioni delle attività

di controllo, anche a sorpresa, garantendo comunque la rappresentatività statistica, la trasparenza, l'oggettività e l'indipendenza dei campionamenti e delle successive analisi merceologiche.

In quest'ottica, il medesimo articolo dispone che il perseguimento dei predetti obiettivi è conseguibile affidando ad un soggetto istituzionale l'individuazione di un soggetto terzo incaricato di provvedere a sua volta alla individuazione, mediante procedura competitiva e in funzione di linee guida tecniche e operative condivise tra ANCI, CONAI e i Consorzi di filiera ciascuno per la filiera di interesse, delle società qualificate ad eseguire le analisi merceologiche per i rispettivi materiali (le "**Aziende Operative**").

Le Aziende Operative così individuate vengono quindi contrattualizzate dai rispettivi Consorzi di Filiera ai fini della effettuazione delle analisi merceologiche che saranno eseguite in conformità alle sopra richiamate linee guida tecniche.

In tale contesto, CONAI e ANCI, su segnalazione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, hanno individuato in una Commissione di tre membri il "**Soggetto Istituzionale**" deputato all'individuazione del Soggetto Terzo attraverso una procedura di selezione da svolgersi secondo i criteri, termini e condizioni di cui ai seguenti paragrafi.

1. Oggetto ed importo

Oggetto del bando è la selezione di un soggetto terzo e indipendente (il "**Soggetto Terzo**") che, ai sensi dell'articolo 5.3. dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI, sia responsabile dello svolgimento delle seguenti attività nel processo delle analisi merceologiche:

- (i) individuazione, mediante procedura competitiva e in funzione delle linee guida tecniche e operative condivise tra ANCI, CONAI e i Consorzi di Filiera, delle Aziende Operative cui affidare l'espletamento delle analisi merceologiche.

Nell'ambito di tale attività il Soggetto Terzo sarà tenuto a curare il processo di selezione delle Aziende Operative. Tale ruolo dovrà includere:

- stesura della documentazione necessaria ai fini della selezione delle Aziende Operative;
- cura dell'iter procedimentale tramite l'esame e valutazione delle offerte pervenute;
- redazione di note di replica a richieste di chiarimenti, ove necessarie;
- individuazione, sulla base dei requisiti del capitolato tecnico e delle valutazioni svolte, delle Aziende Operative;
- pubblicazione del/i provvedimento/i di aggiudicazione, ove necessario.

Le predette attività dovranno essere svolte tenendo in considerazione le linee guida tecniche e operative le quali, si specifica, potranno essere soggette ad eventuali integrazioni/modifiche da parte di ANCI, CONAI e dei Consorzi di Filiera per sopravvenuti motivi di natura tecnica, economica e/o normativa/regolatoria.

Tale attività consiste nell'individuazione delle Aziende Operative deputate all'espletamento delle analisi merceologiche ed include altresì la stesura degli schemi contrattuali da sottoporre a CONAI, ANCI e ai Consorzi di Filiera per la loro condivisione

e validazione, che dovrà avvenire entro un limite temporale concordato non superiore a 15 giorni, e che le Aziende Operative e i Consorzi di Filiera saranno tenuti ad utilizzare ai fini dello svolgimento delle analisi merceologiche.

Tale attività dovrà essere svolta *una tantum* sulla base delle esigenze espresse di volta in volta da CONAI e ANCI.

Si specifica che nel caso in cui, all'esito del processo di selezione o durante l'esecuzione dei contratti, si dovessero verificare ipotesi di sopravvenuta impossibilità e/o incapacità delle Aziende Operative di svolgere le analisi merceologiche commissionate, il Soggetto Terzo interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di procedere alla stipula di un nuovo contratto per l'esecuzione delle relative analisi merceologiche.

(ii) Vigilanza e controllo periodico sia nei confronti delle Aziende Operative sia nei rapporti tra queste e i Consorzi di Filiera

In tale contesto, il Soggetto Terzo dovrà svolgere, l'attività di verifica e monitoraggio periodico circa la corretta esecuzione delle pattuizioni contrattuali da parte delle Aziende Operative e dei Consorzi di Filiera mediante l'esame delle analisi merceologiche che, una volta effettuate, dovranno essere inviate periodicamente al Soggetto Terzo.

Ai fini dello svolgimento di tale attività il Soggetto Terzo avrà accesso a tutti gli atti e i documenti relativi a vario titolo ai rapporti tra le Aziende Operative e i Consorzi di Filiera.

(iii) Validazione della rendicontazione relativa alle attività svolte dalle Aziende Operative nei confronti dei Consorzi di Filiera per lo svolgimento delle analisi merceologiche

Con riguardo a tale attività il Soggetto Terzo sarà tenuto a validare la documentazione di rendicontazione presentata dalle Aziende Operative con particolare riguardo alle attività svolte ed agli importi richiesti da quest'ultime per lo svolgimento delle analisi merceologiche.

(iv) Rendicontazione ai Comitati di Coordinamento e Verifica

Il Soggetto Terzo dovrà riportare formalmente e tempestivamente al comitato paritetico di coordinamento e monitoraggio, costituito da esperti designati dall'ANCI e dal CONAI eventuali criticità riscontrate nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio della regolare esecuzione dei contratti di cui al precedente punto (ii).

Il Soggetto Terzo dovrà inoltre trasmettere al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica Anci - CONAI, con cadenza annuale, un rapporto sulle attività supervisionate.

(v) Attività di verifica e valutazione di eventuali inadempienze connesse al mancato ritiro dei materiali da parte dei Consorzi di Filiera

In aggiunta alle attività e ai servizi descritti ai precedenti punti (i)-(iv), il Soggetto Terzo sarà tenuto, ove necessario e in coerenza con quanto previsto dal capitolo 8 dell'Accordo Quadro ANCI CONAI, a svolgere le attività di verifica e valutazione di eventuali inadempienze connesse al mancato ritiro dei materiali da parte dei Consorzi di Filiera.

Nello specifico, in linea con quanto previsto dal capitolo 8 dell'Accordo Quadro ANCI CONAI, il Soggetto Terzo - nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta

dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte - dovrà valutare se ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di Filiera.

A tal proposito, il Soggetto Terzo dovrà comunicare le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica.

Il corrispettivo presunto a base d'asta per lo svolgimento delle predette attività di cui ai punti (i)-(iv) è pari ad € [1.396.700,00] [unmilionetrecentonovantaseimilasettecentoeuro/00] di cui:

- a) € [300.000,00] ([trecentomilaeuro/00] per le attività da svolgere una tantum di cui al punto (i);
- b) € [827.400,00] [ottocentoventisettemilaquattrocentoeuro /00] per le attività di cui al punto (ii);
- c) € [226.900,00] [duecentoventiseimilanovecentoeuro/00] per le attività di cui al punto (iii);
- d) € [42.400,00] [quarantaduemilaquattrocentoeuro/00] per le attività di cui al punto (iv).

A tal proposito si rileva che i costi per le attività di cui ai punti b), c), e d) sono stati calcolati per l'intera annualità 2022 e quindi, gli stessi, dovranno essere frazionati dall'entrata in vigore del contratto tra i Consorzi di Filiera e le Aziende Operative.

€ 1.177.200,00 (unmilionecentosettantasettemiladuecentoeuro/00) per le medesime attività indicate nei punti successivi per l'anno 2023;

- a) € [890.400,00] [ottocentonovantamilaquattrocentoeuro/00] per le attività di cui al punto (ii);
- b) € [244.100,00] [duecentoquarantaquattromilacentoeuro/00] per le attività di cui al punto (iii);
- c) € [42.700,00] [quarantaduemilasettecentoeuro/00] per le attività di cui al punto (iv).

€ 1.190.300,00 (unmilionecentonovantamilatrecentoeuro/00) per le medesime attività indicate nei punti successivi per l'anno 2024;

- a) € [899.700,00] [ottocentonovantanovemilasettecentoeuro/00] per le attività di cui al punto (ii);
- b) € [247.700,00] [duecentoquarantasettemilasettecentoeuro/00] per le attività di cui al punto (iii);
- c) € [42.900,00] [quarantaduemilanovecento/00] per le attività di cui al punto (iv).

In merito, atteso che alla data di pubblicazione del presente bando ANCI e il Consorzio Rilegno non sono ancora addivenute alla stipula del relativo Allegato Tecnico, si evidenzia sin da ora che le attività di individuazione delle Aziende Operative deputate ad eseguire le analisi merceologiche sui rifiuti di imballaggio di competenza del Consorzio Rilegno sono da reputarsi non incluse nell'oggetto del presente bando.

Nello specifico, l'affidamento al soggetto terzo di tali ultime attività di individuazione è da intendersi come opzionale e tale opzione sarà esercitata, estendendo l'oggetto del presente bando anche ai rifiuti di imballaggio del Consorzio Rilegno, solo ed eventualmente dopo la stipula tra ANCI e il Consorzio Rilegno dell'Allegato Tecnico per i rifiuti di imballaggio di legno.

I medesimi corrispettivi presunti a base d'asta sopra riepilogati troveranno applicazione anche con riferimento alle attività di individuazione delle Aziende Operative deputate ad eseguire le analisi merceologiche sui rifiuti di imballaggio di competenza del Consorzio Rilegno le quali, si ribadisce, sono da intendersi opzionali e saranno affidate al Soggetto Terzo solo ed eventualmente dopo che ANCI e il Consorzio Rilegno addiverranno alla stipula dell'Allegato Tecnico per i rifiuti di imballaggio di legno.

2. Durata

Le attività oggetto del presente bando e da affidare al Soggetto Terzo termineranno il 31 dicembre 2024.

3. Soggetti ammessi e requisiti richiesti

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti privati dotati di personalità giuridica in possesso dei seguenti requisiti minimi, generali e speciali, di partecipazione.

3.1. Requisiti generali

Costituisce motivo di esclusione del concorrente dalla partecipazione alla presente procedura la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

I sopra citati motivi di esclusione si applicano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Il concorrente è altresì escluso dalla partecipazione alla presente procedura se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana.

Da ultimo, il concorrente è escluso dalla presente procedura qualora ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) il Soggetto Istituzionale possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) il concorrente sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) il Soggetto Istituzionale dimostri con mezzi adeguati che il concorrente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) il concorrente abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale del Soggetto Istituzionale o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) il concorrente abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

- d) la partecipazione del concorrente determini una situazione di conflitto di interesse (costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62);
- e) il concorrente sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f) il concorrente che presenti nell'ambito della procedura documentazione o dichiarazioni non veritiere.

3.2. Requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

In aggiunta ai requisiti generali di cui al precedente paragrafo 3.1., i concorrenti devono, a pena di esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti speciali:

- (i) avere la qualifica di organismo di valutazione della conformità accreditato da Accredia;
- (ii) avere accreditamento secondo lo standard ISO 17021 per gli schemi di gestione per la qualità (SGQ, *e.g.* ISO 9001), di sistemi di gestione ambientale (SGA, *e.g.* ISO14001) e di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (SCR, *e.g.* ISO 45001) con riferimento ai settori IAF 24 E IAF 39A;
- (iii) avere il fatturato riferito all'ultimo esercizio (anno 2020) regolarmente approvato nel settore della certificazione pari o superiore ad € 20.000.000,00 (ventimilioni);
- (iv) essere dotati di un organico composto da un numero pari o superiore a 100 (cento) persone tra cui figurano profili professionali con esperienza nel settore della gestione dei rifiuti e delle analisi di materiali oltre che della gestione di big data, preferibilmente nel contesto ambientale;
- (v) aver svolto nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente bando (2016/2017/2018/2019/2020) almeno un incarico di consulenza o altri servizi professionali o di ricerca nel settore ambientale.

4. Termini e modalità di presentazione delle offerte

Per prendere parte alla procedura i concorrenti devono far pervenire, a pena di esclusione, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo bandosoggettoterzo.conai@legalmail.it la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica in coerenza con i contenuti di cui ai seguenti paragrafi 4.1., 4.2. e 4.3., entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 20 aprile 2022.

La comunicazione PEC deve riportare nell'oggetto la dicitura “*BANDO PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO TERZO INCARICATO DI PROVVEDERE ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETA' QUALIFICATE AD ESEGUIRE LE ANALISI MERCEOLOGICHE SUI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO*”

Non saranno ammesse offerte ricevute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza.

Il rischio del tempestivo arrivo delle offerte è a carico del mittente. Ove per qualsiasi motivo, ivi compresi il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto del terzo, l'offerta non giunga a destinazione entro il tempo indicato, essa non sarà presa in considerazione, anche se sostituiva o aggiuntiva rispetto ad offerta precedente.

4.1. Documentazione amministrativa

Ciascun concorrente è tenuto a redigere e a stipulare, a pena di esclusione, una dichiarazione recante i dati identificativi del soggetto partecipante (*e.g.* sede legale, P.IVA, riferimenti del legale rappresentante) e con cui, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445:

1. dichiara di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui al paragrafo 3.1. del bando;
2. dichiara di avere la qualifica di organismo di valutazione della conformità accreditato da Accredia ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008;
3. dichiara di avere comprovata esperienza di certificazioni di sistemi di gestione per la qualità (SGQ, *e.g.* ISO 9001), di sistemi di gestione ambientale (SGA, *e.g.* ISO14001) e di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (SCR, *e.g.* ISO 45001);
4. dichiara di possedere i requisiti di indipendenza e non esposizione a conflitti di interesse richiesti per la selezione del Soggetto Terzo;
5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezionata, che possono avere influito o influire sullo svolgimento delle attività richieste prestazione del Servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
6. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione relativa alla presente procedura di selezione;
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico adottato dal CONAI consultabile sul sito web ufficiale del Consorzio <https://www.conai.org/> alla sezione Chi siamo/Governance, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. indica l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni relative alla procedura;
9. si impegna, in linea con il principio di minimizzazione e di limitazione del trattamento di cui all'art. 5 GDPR, a non comunicare dati personali al Soggetto Istituzionale e laddove ciò si rendesse imprescindibile, dichiara di aver debitamente informato ai sensi degli articoli 13 o 14, GDPR i propri dipendenti, collaboratori e/o terzi di cui intendono avvalersi in merito alla possibile comunicazione dei dati personali al Soggetto Istituzionale manlevando quest'ultimo da ogni responsabilità e si impegna altresì, ove ciò fosse necessario, a regolare, di concerto con il Soggetto Istituzionale, i ruoli e le responsabilità in conformità con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

La sopra citata dichiarazione (così come l'offerta tecnica e l'offerta economica di cui ai successivi paragrafi 4.2. e 4.3.) devono essere sottoscritte digitalmente (formato PAdES) dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore e deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

4.2. Offerta tecnica

Ciascun concorrente è tenuto a produrre, a pena di esclusione, una relazione tecnica non superiore a 20 pagine (Garamond pt 12, interlinea 1,5), esclusi gli allegati, denominata “Offerta Tecnica” e recante i seguenti contenuti:

- A) descrizione del profilo del concorrente con particolare riguardo al ruolo di organismo di valutazione della conformità accreditato da Accredia e all’esperienza maturata nell’ambito delle certificazioni di sistemi di gestione per la qualità (SGQ, e.g. ISO 9001), di sistemi di gestione ambientale (SGA, e.g. ISO14001) e di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (SCR, e.g. ISO 45001);
- B) descrizione degli incarichi di consulenza o altri servizi professionali o di ricerca nel settore ambientale svolti nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente bando (2016/2017/2018/2019/2020) con indicazione, per ciascun incarico, della committente, del periodo di esecuzione e dei relativi corrispettivi percepiti;
- C) descrizione del numero, della qualifica, dei riferimenti e dell’area di specializzazione del personale che sarà impiegato nello svolgimento delle attività con espressa indicazione, tra l’altro, dei profili professionali con esperienza nel settore della gestione dei rifiuti e delle analisi di materiali oltre che della gestione di big data, preferibilmente nel contesto ambientale;
- D) descrizione dell’approccio metodologico prefigurato relativamente allo svolgimento di ciascuna delle attività descritte ai punti (i) – (iv) del paragrafo 1 del Bando;
- E) descrizione dell’approccio e delle strategie prefigurate al fine di identificare e gestire eventuali conflitti di interesse che potrebbero sorgere nel corso dello svolgimento delle attività nell’ottica di garantire la piena e completa indipendenza sia del Soggetto Terzo sia delle Aziende Operative che saranno selezionate ai fini dello svolgimento delle analisi merceologiche.

Ai fini della formulazione della offerta tecnica si allega al presente bando le Linee Guida Tecniche Operative e le Procedure di analisi di cui agli Allegati Tecnici dell’Accordo di Programma Quadro Anci-CONAI in corso di validità, recante le specifiche inerenti alle analisi merceologiche che dovranno essere affidate e monitorate dal Soggetto Terzo.

All’offerta tecnica dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- ai fini della comprova del requisito speciale di cui al paragrafo 3.2., punto (iv), organigramma del concorrente recante il numero, la qualifica, i riferimenti e l’area di specializzazione del personale che sarà impiegato nello svolgimento delle attività;
- ai fini della comprova del requisito speciale di cui al paragrafo 3.2., punto (iii), copia dell’ultimo bilancio di esercizio approvato.

Il Soggetto Istituzionale si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere ai concorrenti ulteriori documenti a comprova di quanto riportato nell’offerta tecnica tra i quali, con riferimento al requisito di cui paragrafo 3.2., punto (iii), le lettere di incarico e/o le fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia di servizio prestato (causale della fatturazione) ovvero la produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati rese ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 che attestino la prestazione a proprio favore dei servizi prestati

dal concorrente e complessivamente attestanti la data, la misura (importo) e la tipologia di servizio prestato.

4.3. Offerta economica

Ciascun concorrente è tenuto a produrre, a pena di esclusione, la propria offerta economica indicando l'importo offerto per ciascuna attività indicata al precedente paragrafo 1, punti (i)-(iv) (ivi incluse le attività opzionali).

L'offerta economica è da intendersi unica e omnicomprensiva, a remunerazione di ogni prestazione o attività prevista a carico del concorrente ivi incluse tutte le spese inerenti e conseguenti all'esecuzione delle attività oggetto della presente procedura.

Ne consegue, che non potranno essere previsti costi aggiuntivi, rimborsi e/o spese di sorta.

Nell'offerta economica andrà indicato l'importo offerto in ribasso rispetto al corrispettivo posto a base d'asta, inserendo in cifre ed in lettere il corrispettivo offerto.

A tal riguardo, saranno sempre prese in considerazione al massimo due cifre decimali arrotondando l'eventuale terza cifra decimale per difetto (da 0 a 4), ovvero per eccesso (da 5 a 9).

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa.

5. Comunicazioni e mezzi di pubblicità

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC.

Tutte le comunicazioni tra Soggetto Istituzionale e concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC bandosoggettoterzo.conai@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Soggetto Istituzionale; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Tutte le informazioni relative alla presente procedura saranno pubblicate sul sito web ufficiale <https://www.conai.org/> alla sezione <https://www.conai.org/regioni-ed-enti-locali/accordo-quadro-anci-conai>, sulla piattaforma telematica www.anci.it alla sezione Amministrazione trasparente.

6. Criteri di aggiudicazione

La procedura è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	punteggio massimo
--	-------------------

Offerta tecnica	Max 70
Offerta economica	Max 30
Totale	100

Nello specifico, i criteri ed i parametri di valutazione sono i seguenti:

	OFFERTA TECNICA	Max 70
A	<p>Approccio e metodologie che il Soggetto Terzo adotterà per adempiere ai compiti di cui ai punti (i)-(iv) dell'articolo 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione, mediante procedura competitiva e in funzione delle linee guida tecniche e operative condivise tra ANCI, CONAI e i Consorzi di Filiera, delle Aziende Operative cui affidare l'espletamento delle analisi merceologiche. - Vigilanza e controllo periodico sia nei confronti delle Aziende Operative sia nei rapporti tra queste e i Consorzi di Filiera. - Validazione della rendicontazione relativa alle attività svolte dalle Aziende Operative nei confronti dei Consorzi di Filiera per lo svolgimento delle analisi merceologiche. <p>Rendicontazione ai Comitati di Coordinamento e Verifica.</p>	Max 30
B	Qualità del gruppo di lavoro proposto dal soggetto terzo per l'espletamento delle attività riportate al punto A, con particolare riferimento alla presenza di professionisti esperti della materia di gestione dei rifiuti.	Max 15
C	Esperienza maturata dal soggetto terzo nel settore della gestione dei rifiuti e delle analisi di materiali	Max 15
D	Esperienza nella gestione di big data, preferibilmente nel settore ambientale	Max 10
	OFFERTA ECONOMICA	Max 30

La valutazione della offerta economica sarà effettuata sulla base del corrispettivo al ribasso offerto inteso come valore complessivo degli importi offerti per ciascuna delle attività di cui all'articolo 1 punti (i)-(iv)

I punteggi sono attribuiti sulla base della seguente formula dove alfa ha valore di 0,5:

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^\alpha$$

dove

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{\max} = ribasso dell'offerta più conveniente

α = coefficiente > 0

7. Valutazione delle offerte ed aggiudicazione della procedura

Il Soggetto Istituzionale procederà in forma privata alla valutazione dei documenti amministrativi, delle offerte tecniche e delle offerte economiche ricevute con relativa assegnazione, a proprio e insindacabile giudizio, dei punteggi e conseguente aggiudicazione delle attività di cui alla presente procedura.

Il Soggetto Istituzionale procederà alla valutazione delle offerte tecniche applicando il metodo aggregativo-compensatore per gli elementi qualitativi e pertanto a ciascun candidato sarà assegnato il punteggio sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

All'esito delle operazioni di cui sopra il Soggetto Istituzionale procederà all'aggiudicazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta e comunicherà a mezzo PEC a tutti i partecipanti l'esito della procedura.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della procedura, il Soggetto Istituzionale si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione

La stipula del contratto tra CONAI e l'aggiudicatario avrà luogo entro 30 giorni dall'intervenuta aggiudicazione salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il soggetto affidatario del contratto sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività di cui alla presente procedura e il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.

È altresì vietato subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, le attività oggetto del presente bando.